

Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 : c'è qualche problema

Pietro Bonello ⁱ

Sommario

1.Introduzione	1
2.La prima immissione sul mercato	1
3.Il DPR 246 del 1993.....	3
4.Il D.Lgs 106/2017 ed il regime transitorio.....	3
5.Il sistema sanzionatorio.....	5
6.Condizioni per l'impiego e soggetti coinvolti.....	6
7.Violazione degli obblighi di impiego e soggetti coinvolti	7
8.Intended use	10
9.Conclusioni	12

1. Introduzione

Il quadro normativo della commercializzazione dei prodotti da costruzione è stato innovato con l'entrata in vigore del Regolamento UE 305/2011 del 9/3/2011 che abroga la Direttiva 89/106/CE ed ha immediata efficacia in tutti gli stati membri dell'Unione Europea.

Tuttavia fino a pochi mesi fa mancavano le regole applicative ,soprattutto in punto obblighi dei soggetti coinvolti e di sanzioni.

Il Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 ha colmato questa lacuna, non senza alcuni problemi la cui soluzione pare essere demandata al giudice amministrativo, nella speranza , propria di ciascun produttore, di non essere egli stesso il capofila del nuovo orientamento fgiurisprudenziale. Per paradosso il problema più sentito – quello delle sanzioni – è anche quello la cui gestione appare più facile, dovendosi applicare le regole già consolidate dei ricorsi amministrativi secondo gli schemi della legge 689 del 24/11/1981.

Appaiono invece a prima vista più problematici alcuni aspetti prodromici rispetto all'irrogazione delle sanzioni che, se sottovalutati, possono portare ad una dilatazione del contenzioso.

2. La prima immissione sul mercato

La precedente Direttiva, già recepita con la legge n.142 del 19 febbraio 1992, c.d. legge comunitaria per il 1991 era resa effettiva dal DPR n. 246 del 21 aprile 1993 che conteneva, fra l'altro, la disciplina della prima immissione sul mercato dei prodotti da costruzione in relazione al cd. periodo di coesistenza tra regole nazionali e norme armonizzate. Disciplina che si rendeva necessaria non solo perché in molti settori le regole nazionali non esistevano, ma anche perché gli obblighi derivanti dalla marcatura CE fanno riferimento alla data di prima immissione sul mercato. La locuzione identifica un dato temporale riferito ai prodotti coperti tanto dalla Direttiva abrogata che dal Regolamento vigente che appare spostato molto in avanti nell'economia del processo di fabbricazione, a differenza di quello che capita nella Direttiva Giocattoli che pone l'obbligo della marcatura CE al momento della vendita.

Prima immissione sul mercato e vendita sembrano sinonimi, ma in realtà non lo sono: la vendita può precedere di molto la prima immissione sul mercato, basti pensare alla vendita di cosa futura di cui all'art 1472 del codice civile: l'acquisto della proprietà si ha nel momento in cui la cosa viene ad esistenza ed in questo momento scatta l'obbligo della marcatura CE anche se la merce non è ancora nella disponibilità del cliente finale o dell'importatore. Si potrà obiettare che la disposizione potrebbe essere aggirata applicando alla transazione un forum contractus di un paese che non preveda una disciplina così pervasiva della vendita della cosa futura sì da differire convenzionalmente gli effetti giuridici della vendita ad un momento più favorevole ad una delle parti. A questa impostazione si può obiettare che l'art. 1472 si occupa solo di uno degli aspetti della vendita, il momento traslativo della proprietà, mentre qui si tratta dell'oggetto del contratto, per cui la vendita di un giocattolo senza marcatura CE integra come minimo la fattispecie di un aliud pro alio e, nel caso di accordo per eludere le disposizioni sulla marcatura CE, trattasi addirittura di un contratto con causa illecita.

Il richiamo alla disciplina dei giocattoli appare perspicuo sia per giustificare la differenza di trattamento tra attività commerciali diversi ma anche per spiegare le scelte del legislatore del 1993.

Il richiamo alla prima immissione sul mercato comporta una conseguenza che sembra paradossale ma non lo è. Se la Finanza entra in un deposito di giocattoli e trova articoli privi di marcatura CE è legittimata a porre sotto sequestro la merce ed il fabbricante si becca una denuncia per la violazione delle norme afferenti tale adempimento; se entra in un deposito di camini o di stufe privi della marcatura non può fare nulla di tutto questo, a meno che non acquisisca la prova che la produzione (o più facilmente l'importazione) sia avvenuta sotto la vigenza della disciplina armonizzata: circostanza che può essere provata più agevolmente per l'importazione, dove l'individuazione del flusso delle merci avviene per tabulas mentre nel caso di produttore italiano ben può essere dimostrata la natura di semilavorato degli elementi che a prima vista paiono non conformi. Ce n'è abbastanza per fare sufficiente confusione e invocare un intervento del legislatore che nel 1993 era arrivato puntuale .

3. Il DPR 246 del 1993

Con il più volte citato Decreto presidenziale il legislatore aveva recepito il problema della coesistenza sul mercato di prodotti costruiti secondo le regole preesistenti alla marcatura CE o, per dirla meglio, di prodotti non etichettati ma legittimamente presenti sul mercato e per lo più costruiti nel rispetto dei requisiti previsti dalle pertinenti norme di prodotto. Fu così prevista la coesistenza dei prodotti sul mercato finché non fosse stato emanato un decreto ministeriale, anzi un decreto ministeriale per ogni famiglia di prodotto che avrebbe dovuto stabilire i requisiti di sicurezza obbligatori per l'utilizzo in Italia e la data massima oltre quale i prodotti "antichi" non si sarebbero più potuti utilizzare. Va detto che più che alle necessità di natura giuridica afferenti i requisiti essenziali si ebbe riguardo a requisiti di cassetta, sia mediante il differimento dell'uscita dei singoli decreti, sia, all'uscita dei medesimi, apponendo termini di scadenza ancor più dilatori, tra i dodici e i diciotto mesi. t

Alcuni decreti aventi per oggetto alcune famiglie di prodotti non furono mai emanati tout court; altri non videro mai la luce perché il Ministero competente aveva perso i fascicoli inviati dall'Ente

di normazione : un modo per applicare al periodo di coesistenza il vecchio adagio secondo cui i problemi che non si risolvono oggi si risolveranno da soli domani.

4. Il D.Lgs 106/2017 ed il regime transitorio

Il Decreto Legislativo 106/2017 fa piazza pulita dell'anzidetto sistema e di ogni regime transitorio di sorta, limitandosi a porre in capo al produttore l'obbligo di spedire e rendere disponibile, anche sul web, la pertinente dichiarazione di prestazione (DoP) di ciascuna linea di prodotto.

Il problema naturalmente rimane, con l'aggravante dell'imposizione di sanzioni amministrative per alcuni soggetti che nell'esercizio della propria attività professionale utilizzino o consentano l'uso di prodotti privi di marcatura CE.

Purtroppo per sciogliere i nuovi nodi dovremo attendere qualche pronuncia giurisprudenziale , nella speranza di non essere l'apripista in qualità di convenuto. Del resto non si vede perché debba essere sanzionato l'utilizzo di un prodotto legittimamente presente sul mercato e che la soluzione prospettata vorrebbe mettere fuori legge solo per l'assenza di un documento che all'epoca della prima immissione sul mercato non poteva essere formato.

Crediamo che la soluzione debba essere adattata a ciascuna casistica alla stregua di regole di buon senso.

Nulla quaestio per i prodotti immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del Regolamento : devono essere marcati CE e provvisti di DOP.

Può darsi al massimo che vi siano discordanze tra il modello di DOP che accompagna i prodotti e quello imposto dalla norma armonizzata vigente. Ciò può essere dovuto al ritardo fisiologico con cui i CEN_TC competenti aggiornano le norme già uscite sotto l'imperio della vecchia Direttiva.

In tal caso il produttore dovrà mettere a disposizione appena possibile il modello aggiornato approfittando della comodità del web.

Qualche grattacapo in più può attingere i prodotti già sul mercato ma etichettati secondo la Direttiva e provvisti di dichiarazione di conformità. E' da ritenere che il requisito della marcatura CE sia soddisfatto anche per questi prodotti e che la documentazione disponibile tenga luogo della DoP.

E' appena il caso di richiamare la necessità della diligenza professionale dell'operatore il quale, in caso di dubbio, chieda conferma delle caratteristiche al produttore. Qui si tratta non di obblighi di natura civilistica, bensì di allegazione di atti amministrativi, che maturano indipendentemente da ogni considerazione prestazionale dei prodotti marcati CE e che autonomamente sono sanzionati per il caso di inosservanza.

Per i prodotti più datati, immessi sul mercato in periodo di coesistenza è opportuna qualche cautela in più. Con il passare del tempo questi prodotti sono sempre più destinati a diventare marginali ma non per questo meno problematici. Oltre tutto è difficile distinguere con certezza il prodotto non marcato CE perché d'antan da quello che la marcatura CE non l'ha mai avuta perché abusivamente immesso sul mercato in regime di vigenza. Uno dei sistemi più efficaci è quello della prova per tabulas, facendo riferimento alla data d'acquisto o di importazione del medesimo; nel caso di importatori che alleghino una marcatura successiva all'importazione di semilavorati più o meno supposti tali si ha riguardo all'esistenza o meno di un controllo di produzione di fabbrica (FPC) in capo al medesimo, in mancanza del quale è evidente la prova dell'intervenuto tarocco.

Per gli ultimi legittimi residui di magazzino una soluzione praticabile appare il far intervenire il produttore affinché, alla stregua del proprio FPC effettui il controllo e/o il collaudo apponendo conseguentemente la marcatura CE sui prodotti che soddisfino i requisiti e rimettendoli sul mercato come appena usciti di fabbrica. In tal caso tuttavia si deve ritenere che, salvo patto contrario, le spese per il processo di richiamo e collaudo siano a carico del cliente, non ravvisandosi nell'attività del produttore alcuna non conformità suscettibile di attività di ripristino o ristoro delle condizioni di utilizzo del prodotto.

5. Il sistema sanzionatorio

Il discorso fin qui condotto trova ragion d'essere per la gran parte del Decreto Legislativo dedicata alle sanzioni. Si tratta in massima parte di sanzioni amministrative, con in più alcune penali nel caso in cui la condotta abbia per oggetto prodotti da costruzione per impieghi strutturali o antincendio.

La scelta del legislatore è stata quella di estendere al massimo la qualificazione delle condotte devianti come illecito amministrativo sia per una più rapida definizione delle medesime, almeno sulla carta, sia per riservare lo strumento penale a quelle condotte che, avuto riguardo alle conseguenze dei vizi dei prodotti non conformi, appaiono di maggior allarme sociale.

E' una scelta che ha sicuramente il pregio di non intasare i Tribunali, ma che rischia di non centrare il bersaglio. Così ad esempio appare doverosa la previsione di un reato di pericolo in presenza di una violazione di un obbligo sostanziale connesso con la marcatura CE che faccia immettere sul mercato prodotti antincendio scadenti o taroccati o per lo meno inidonei: in caso di incidente il prodotto non conforme è suscettibile di essere oltremodo pericoloso. Ma anche una stufa con marcatura CE avente le stesse infime caratteristiche sopra descritte potrebbe essere non meno pericolosa in caso di scoppio o di incendio. E' probabile che il legislatore si sia tenuto lontano da una pervasiva disamina delle condizioni di sicurezza ai fini della rilevanza penale perché non tutti i prodotti coperti da norme armonizzate dispongono di una completa procedura di risk assesment per cui, in attesa che i vari CEN/TC aggiornino la normativa (campa cavallo...) è parso sufficiente erigere una barriera al crescente allarme sociale nei termini che leggiamo in atti. Del resto per le fattispecie di reato non coperte dalle norme del Decreto Legislativo in discorso continuano ad applicarsi le clausole del Codice Penale di Parte Speciale, secondo criteri ormai consolidati. Il Decreto Legislativo non fa menzione di rimedi civili per il risarcimento del danno che continua ad essere governato dai normali criteri di attribuzione ed accertamento processuale della responsabilità civile.

6. Condizioni per l'impiego e soggetti coinvolti

L'art 5 del Decreto Legislativo in esame individua i soggetti tenuti a rendere effettive le condizioni per l'immissione sul mercato e l'impiego: il fabbricante da un lato e il professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio dall'altro.

Il primo è soggetto ad un obbligo di facere, che consiste nella spedizione della dichiarazione di prestazione (DoP) e di mantenere effettivo il controllo di produzione di fabbrica secondo il sistema di valutazione che discende dall'allegato ZA di ciascuna norma armonizzata di prodotto.

Si osserva sin da subito un paradosso per cui il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante è squilibrato rispetto alla gravità delle fattispecie possibili di violazione, coprendo puntualmente alcune condotte omissive e lasciando sfornite di sanzione altre condotte commissive. In particolare sono punite con sanzione amministrativa:

1. la mancata spedizione tout court della DoP (art 19 par. 1)
2. la fornitura di informazioni difformi dallo schema della DoP in violazione dell'art 4 comma 2 del Regolamento (art 19 par.3)
3. la spedizione di una DoP difforme dai requisiti dell'art 6 del Regolamento per incompletezza (art 19 par.4)
4. la mancata fornitura della DoP cartacea o su supporto elettronico , o , se richiesta, di una copia cartacea o quanto meno sul sito web.(art 19 par.5)
5. Il mancato rispetto dei principi generali dell' uso della marcatura CE previsti dall'art 8 del regolamento (art 19 par.6)
6. L'apposizione di una marcatura CE che non rispetti i requisiti formali dell'art 9 del Regolamento o che appaia successiva all'immissione sul mercato del prodotto.

Nel caso di violazioni che interessino prodotto ad impiego strutturale o antincendio la sanzione amministrativa è sostituita da una sanzione penale detentiva e pecuniaria la cui concorrenza esclude l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione ex 162 bis c.p.

Nulla dice l'art 19 per il caso di un controllo di produzione insufficiente o farlocco . E' un caso tutt'altro che scolastico, che si può esplicitare in almeno due fattispecie reali:la reiterazione di gravi non conformità rilevate dall' Organismo Notificato di sorveglianza e non tempestivamente eliminate

o sistematiche colpose lacune del processo di fabbricazione di prodotti coperti da sistema 4 dove il controllo periodico dell'Organismo Notificato di sorveglianza non c'è.

Si ottiene il risultato che una violazione sostanziale del contenuto della DoP quale l'inefficace FPC non sia sanzionata mentre la mancata indicazione nella DoP del sistema di attestazione (esempio : system 4) sia sanzionabile. Il par. 8 dell'art 19 del Decreto Legislativo disinnesca in parte la portata delle violazioni formali, tuttavia lo schema sanzionatorio , per voler essere troppo pervasivo, finisce per lasciare scoperte alcune fattispecie destinate ad alimentare il contenzioso amministrativo nel presupposto che l'applicazione della sanzione presupponga una condotta tipizzata e soggetta ad obbligo ben determinato nel presupposto dell'ormai arcinoto nulla poena sine lege.

7. Violazione degli obblighi di impiego e soggetti coinvolti

La previgente disciplina collegata alla Direttiva Prodotti da costruzione disciplinava minutamente gli obblighi dei costruttori e non diceva nulla a proposito degli altri soggetti coinvolti nella catena di impiego dei medesimi. Il Decreto Legislativo stabilisce, ancora una volta attraverso la comminatoria di sanzioni amministrative e penali, ben precisi obblighi per altri soggetti diversi dal fabbricante: costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione, il collaudatore e il progettista dell'opera. Con qualche dubbio che discende non tanto dalle condotte quanto dall'individuazione delle figure coinvolte.

Non paiono sussistere dubbi sulla definizione del costruttore (dell'opera, si intende, giammai del fabbricante del singolo prodotto da costruzione) , identificabile come soggetto individuale o collettivo che si occupa della cantierizzazione dell'opera.

Per il direttore dei lavori , il direttore dell'esecuzione ed il collaudatore cominciano a sorgere i primi problemi.

Quando l'organizzazione del lavoro di costruzione si fa più complessa , finisce per coinvolgere che , a valle dell'elaborato progettuale, sono incaricati del computo metrico e della scelta dei materiali o anche di seguire determinate fasi o aree di cantiere: trattasi dei direttori operativi e ispettori di cantiere che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione

alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un *ufficio di direzione dei lavori*, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice degli Appalti.

I gangli della violazione possono annidarsi nella ripartizione di competenze e di deleghe, supportate da una procedura più o meno efficace di coordinamento: eppure gli unici a farne le spese paiono essere sempre il direttore dei lavori e il costruttore .

Il problema non è di piccolo peso perché attiene alla legittimazione passiva del procedimento sanzionatorio in via amministrativa: le sanzioni sono applicabili non a chiunque ma solo a soggetti ben identificati e coloro che non rivestono tale qualifica restano fuori.

Crediamo di poter corroborare questa interpretazione perché la concorrente responsabilità amministrativa del direttore dei lavori e del costruttore pare circoscrivere la responsabilità diretta per la violazione ai soggetti che si trovano in posizione apicale nella catena decisionale e che possono, anzi devono, esercitare azione di vigilanza e coordinamento di attività complesse con procedure ed attenzioni proporzionate alla frammentazione dell'esecuzione delle varie fasi.

Ne consegue che la dizione “ direttore dei lavori “, così come il “direttore dell'esecuzione” o il “collaudatore “debbano essere intesi come i soggetti che de facto esercitano funzioni di coordinamento e controllo, indipendentemente dalla previsione dell'obbligatorietà della nomina .

Diversamente si assisterebbe ad un subappalto di responsabilità verso soggetti sempre più marginali nella catena organizzativa che altro scopo non avrebbe se non quello di trasferire le sanzioni su soggetti incapienti; un po' come nel subappalto d'opera modello ancien regime.

Nel caso poi dell'applicabilità di sanzioni penali , al solito per violazione riguardanti prodotti strutturali o antincendio il discorso fin qui condotto appare veppiù corroborato dalla possibilità di ottenere l'assoluzione dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare la commissione del reato di pericolo attraverso la predisposizione di modelli organizzativi adeguati che spingano sempre di più i profili di responsabilità verso l'area del caso fortuito o quanto meno della mancanza dell'elemento soggettivo di colpa.

Oltre a ciò la sanzione diventa effettiva anche nel caso in cui il direttore dei lavori non sia stato nominato perché l'opera (es: un impianto di riscaldamento con stufe) non lo richieda. Qui il soggetto responsabile dell'utilizzazione di prodotti non conformi è senza dubbio il costruttore, identificato alla stregua delle considerazioni organizzative fin qui svolte.

L'interpretazione appare corroborata dal successivo iter normativo. Con Decreto MIT n. 49 del 7/3/2018 sono state approvate le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione. L'art. 1 non ha incluso tra le definizioni anche quella dei soggetti destinatari della norma (direttore dei lavori- appunto – e direttore dell'esecuzione) in ciò astenendosi dal tipizzarne le mansioni ed accettando di fatto la regola di attribuire le pertinenti qualifiche a soggetti in posizione di vertice ; in compenso all'art 6 ha previsto una procedura di accettazione dei materiali, sempre riferita al direttore dei lavori ma di fatto suscettibile di delega alla stregua dell'organizzazione interna.

Vero è che l'ambito di applicazione del Decreto 49 fa riferimento agli appalti pubblici, per cui l'applicazione ai contratti di appalto privato non è immediata. Tuttavia ai fini che ci interessano, cioè di individuare la legittimazione passiva dei soggetti responsabili, la statizione di una procedura specifica offre un adeguato mezzo di indagine – e di difesa – per valutare se nella procedura di scelta o utilizzo dei materiali vi siano stati buchi neri più o meno voluti.

Appare infine abbastanza univoca la legittimazione passiva del progettista che prescrive prodotti non conformi . Il progettista in discorso non deve essere identificato solo con riferimento alla qualificazione libero professionale , ma anche con la specifica attività prestata . L'installatore di un impianto a combustibile solido per il quale non c'è obbligo di progetto redatto da professionista deve comunque "progettare " l'impianto ed esprimere il risultato della propria attività nello schema di impianto che fa parte integrante della dichiarazione di conformità . Se questi prescrive l'impiego di prodotti non conformi è sanzionato in via amministrativa ; se nell'elenco dei materiali indica prodotti conformi e l'installazione vede spuntare prodotti stravaganti ne risponderà comunque come costruttore.

8. Intended use

Resta da definire un'ultima fattispecie relativa ai casi, non improbabili né scolastici, di impieghi di prodotti da costruzione regolarmente provvisti di marcatura CE, ma in modo difforme dall'uso cui sono destinati (c.d. Intended use). Chiamiamo fuori una volta tanto il produttore del bene, dando per scontato che questi abbia spedito e messo a disposizione nei modi di legge una Dichiarazione di prestazione completa. Al di fuori della di lui sfera giuridica il prodotto può finire in mano a soggetti – professionali o no – che ne facciano un uso distorto.

Per esempio :

Per l'intubamento di un camino viene utilizzato un prodotto marcato CE secondo UNI EN 1856-2 ma dichiarato idoneo soltanto come canale da fumo, da installarsi a vista. Chi paga ?

Abbiamo detto che il fabbricante non c'entra;, quindi l'art 19 del Decreto Legislativo non si applica.

Del pari inapplicabile è il quadro sanzionatorio dell'art .21 che riguarda le violazioni dell'operatore economico, né quello dell'art.21 afferente gli obblighi di certificazione. Non ci resta che rapportarci alle violazioni dell'obbligo di impiego stabiliti dall'art 20. che sanziona in via amministrativa

l'inosservanza degli obblighi che si desumono dai seguenti articoli del Regolamento UE 305/2011::

- art. 4 che attiene alla fornitura della DOP, che è un obbligo del fabbricante
- art. 5 che contiene le deroghe alla spedizione della DOP, che ancora una volta fa riferimento all'attività del fabbricante
- art.6, che illustra il contenuto della dichiarazione di prestazione, che i soggetti sanzionabili per l'art.20 sono tenuti a prendere così come viene loro consegnata
- art. 7 che disciplina alla fornitura della Dichiarazione di Prestazione, con una disciplina della circolazione della medesima che però non entra nel merito degli obblighi di fare connessi al prodotto
- art.8 disciplina i principi della marcatura CE e ribadisce il principio per cui la responsabilità del fabbricante si ferma alla spedizione di una DoP conforme alle prestazioni della pertinente norma organizzata, riconoscendo implicitamente che in fase di utilizzo il cerino acceso resta in mano al costruttore, al direttore dei lavori e agli altri soggetti destinatari dell'art.20

➤ l'art. 9 indica le regole e le condizioni per l'apposizione della marcatura CE: tutte attività di iniziativa del fabbricante.

➤ l'art 10 sanziona infine i punti di contatto dei prodotti da costruzione : nulla di più lontano dagli operatori.

Qui finisce la previsione normativa dell'art.20 . Si può progredire nella disamina del Regolamento UE 305/2011 alla ricerca di ulteriori obblighi e si incontrano così quelli dei fabbricanti (art.11), mandatarî (art.12), importatori (art.13), distributori (art.14). Del costruttore, progettista ,direttore dei lavori eccetera neanche l'ombra.

Ne consegue che il professionista che sbaglia a mettere a capitolato un prodotto marcato CE inidoneo per caratteristiche prestazionali all' uso cui è destinato non può essere sanzionato alla stregua delle norme dell'art .20 mentre il produttore che omette un dettaglio delle prestazioni sulla DoP è sanzionabile in via amministrativa.

Le conclusioni fin qui dedotte assumono maggiore gravità per il caso di sanzioni penali , in teoria applicabili se i prodotti da costruzione siano strutturali o antincendio. La mancata individuazione della condotta sanzionata , mediante l'elencazione delle prescrizioni degli articoli da 4 a 10 del Regolamento UE 305/2011 finisce per integrare la fattispecie del reato impossibile.

9. Conclusioni

La disciplina europea dei prodotti da costruzione era nata per eliminare le barriere nazionali alla circolazione dei prodotti , quasi fosse una specie di Schengen del mattone . Non è questa la sede per valutare se lo scopo sia stato raggiunto o meno, perché il legislatore , nell'ambito della legge delega che ha portato all'emanazione del Decreto Legislativo 106 /2017 fin qui esaminato ben poteva introdurre norme intese a rafforzare l'impiego in sicurezza dei prodotti anzidetti. Appare originale e sensata la scelta di politica legislativa di riservare alle fattispecie di maggiore allarme sociale la sanzione penale, facendo ampio ricorso al rimedio amministrativo per il caso di illeciti di minore entità. Meno condivisibile appare l'aver escluso dalla sanzione penale altri criteri distintivi, come

l'entità del danno potenziale – peraltro di difficile quantificazione – piuttosto che l'utilizzo vigile o non vigile del prodotto – peraltro aperto a interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche. Sconcertante appare infine lo sfondone sull'individuazione delle fattispecie di illecito amministrativo che le lascia impunte o, per dir meglio, continua a demandare i rimedi alla giustizia civile per la parte risarcitoria e a quella penale secondo i consueti canoni relativi all'elemento soggettivo di colpa e all'oggetto della condotta che deve essere determinato con riferimento alle norme codicistiche, atteso che quelle fin qui declinate appaiono di difficile applicazione.

ⁱ Dottore in Giurisprudenza, esperto CEN/TC 166 "Chimneys"

www.Smialbo.com